

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, FINOCCHIARO, SALVI, BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CALVI, MAGISTRELLI, BASSOLI, BATTAGLIA Giovanni, BODINI, BIANCO, BOCCIA Antonio, CARLONI, DE SIMONE, FONTANA, GALARDI, GASBARRI, IOVENE, LIVI BACCI, MASSA, MONGIELLO, MONTINO, PECORARO SCANIO, PEGORER, PIGNEDOLI, PISA, RIPAMONTI, ROILO e ROSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007

Modifiche al titolo V del libro II del codice di procedura penale, in materia di notificazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Nessuno più ormai dubita che il vero male che affligge la Giustizia italiana sia quello dei tempi di definizione dei processi diventati ormai lunghissimi, troppo lunghi per uno Stato civile.

Per quanto riguarda il processo penale in particolare (per esaurire il quale, percorrendo i tre gradi di giudizio, occorrono mediamente otto anni, come ha reso noto l'ufficio studi della Corte di cassazione, in occasione dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta «legge ex-Cirielli»), ciò è dovuto al fatto che il legislatore del 1988, pur ispirandosi al processo di tipo accusatorio, non ebbe il coraggio o la possibilità, considerata la massiccia presenza di almeno quattro associazioni criminali di stampo mafioso in altrettante regioni del Sud e non solo in queste, di fare una scelta precisa in quella direzione o quanto meno di abbandonare definitivamente ogni riferimento al codice del 1930.

Non fu infatti introdotta la giuria, cardine fondamentale del processo accusatorio che rende esecutiva la sentenza di primo grado (in quanto il popolo è uno e può di conseguenza giudicare una sola volta); fu mantenuto pressoché inalterato il sistema di impugnazione delle sentenze, l'appello ed il ricorso per Cassazione, mentre, com'è noto, nel processo accusatorio non è consentita la rivalutazione della prova in appello ed alla Cassazione è affidato il solo giudizio di legittimità.

Furono introdotti invece istituti assolutamente ignoti al rito accusatorio, quali il rito abbreviato, come rito alternativo, e l'incidente probatorio, per tema che, nelle more tra l'indagine preliminare ed il dibattimento,

venisse a mancare o potesse essere inquinata la fonte della prova.

Fu anche consentita, nel corso del dibattimento di primo grado, sede esclusiva di formazione della prova, la possibilità di far riferimento alle sommarie informazioni raccolte nel corso dell'indagine preliminare e, in alcuni casi, di acquisirle agli atti. Quest'ultima possibilità ha consentito di rilevare che, in effetti, solo apparentemente la prova viene raccolta in dibattimento e in contraddittorio delle parti, come sancito nell'articolo 111 della Costituzione. Rilievo non di poco conto considerato che proprio in forza di questo non pochi si oppongono, in maniera decisa, alla riforma del sistema delle impugnazioni, per adeguarlo a quello tipico del processo accusatorio.

Il governo di centro-sinistra, nel corso della XIII legislatura, si rese conto dell'estrema lentezza del processo provocata dalle sopradette incongruenze e, per rimediarvi, preparò un intero pacchetto di riforme. Di queste, purtroppo, ne fu attuata una soltanto: quella relativa all'unificazione degli uffici di procura ed al giudice unico di primo grado.

L'effetto di quella riforma fu, da una parte, l'aggravamento della situazione delle procure, che furono caricate dell'enorme arretrato pendente presso le procure della Repubblica delle preture e, dall'altra, di liberare enormi energie all'interno della magistratura giudicante. Molti dei reati che prima erano affidati al giudizio di un collegio furono, infatti, affidati al giudizio di un solo giudice.

La riforma introdusse però anche l'incompatibilità tra giudice delle indagini preliminari (GIP) e giudice dell'udienza preliminare (GUP), lo stravolgimento del rito abbreviato e dell'udienza preliminare. Quest'ultima, in

particolare, da udienza filtro, mediante l'attribuzione di una serie di poteri al GUP per la ricerca e la raccolta di fonti di prova ai fini del proscioglimento, venne trasformata in una sorta di dibattimento di primo grado secondo il vecchio rito.

In tal modo il lavoro dell'intero ufficio del GIP subì un considerevole aumento (basti pensare al fatto che il GUP fu costretto a studiare *ex novo* ogni processo ed a prolungare notevolmente i tempi dell'udienza), tale da farne temere, non essendo stato previsto un corrispondente aumento dell'organico, addirittura la paralisi.

Arretrato ancora più consistente si formò anche dinanzi al tribunale, per il totale fallimento dei riti alternativi che, com'è noto, specie negli ultimi anni, avevano portato a conclusione non più del 15-20 per cento dei processi, mentre, secondo le previsioni del legislatore, avrebbero dovuto portarne almeno l'80 per cento. L'estrema lentezza del processo, infatti, induceva molti a non farvi ricorso, con la speranza di giungere indenni ad un provvedimento di clemenza se non alla prescrizione.

Ciò premesso, è bene dire subito che per alleggerire la situazione e per rendere accettabili i tempi di definizione dei processi non è necessario né opportuno procedere ad una revisione completa del processo penale. La promulgazione di un nuovo codice comporterebbe, infatti, un ulteriore aggravio dei ritardi, per la preparazione del personale ed i necessari adeguamenti. È invece sufficiente, alla luce dell'esperienza fatta in questi anni di applicazione, procedere alla revisione solo di alcuni istituti, per renderli più semplici e funzionali ed armonizzarli, per quanto possibile e compatibile con le nostre tradizioni, agli altri che più si avvicinano a quelli tipici del processo accusatorio, cui, come si è già detto, il nostro legislatore del 1988 e quello costituzionale, con la revisione dell'articolo 111, si sono certamente ispirati.

Uno dei primi punti da rivedere è il sistema relativo alle notificazioni.

Attualmente ogni atto del processo, eccezion fatta per alcuni casi esplicitamente previsti dalla legge, deve essere portato a conoscenza dell'imputato e delle altre parti del processo (parte offesa, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per l'amenda) a mezzo di un apposito organo, l'ufficiale giudiziario. Tale conoscenza deve avvenire a mezzo di altro atto, sottoposto a regole e forme determinate: la notificazione. Anche gli avvisi, almeno quando è così previsto dalla legge, devono essere portati a conoscenza nello stesso modo.

Sempre a mezzo di ufficiale giudiziario si deve provvedere alla citazione dei testimoni e dei periti.

Per effetto del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che, per l'emergenza terroristica, ha cercato di restituire ai loro compiti istituzionali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, prima ampiamente impiegati nell'attività di notificazione, gli ufficiali giudiziari, infatti, restano gli organi investiti, in via primaria, dell'attività di notifica.

Oggi essi, anche se addetti alle notificazioni in campo civile, sempre più spesso vengono chiamati a dar man forte ai colleghi addetti alle notificazioni degli atti penali. La conseguenza prima è non solo l'allungamento dei tempi per l'esecuzione dei vari atti in materia civile, ma anche l'allungamento dei tempi di celebrazione e di definizione dei processi penali.

Gli ufficiali giudiziari, nonostante le ultime modifiche apportate alle notificazioni in materia civile, sono, per numero, assolutamente inadeguati ai vari compiti loro affidati. Ne costituiscono prova l'enorme numero di citazioni a giudizio che giacciono presso i loro uffici e gli atti tuttora restituiti, nei grandi uffici, per impossibilità materiale di procedere alla loro notificazione in tempo utile.

Il mancato rispetto, inoltre, delle forme e delle regole previste per la notificazione comporta la nullità dell'atto (articolo 171 del codice di procedura penale). Per questa ragione capita, e non di rado, che per l'erronea notifica di uno solo degli atti il processo debba essere rinviato e, se la nullità è di carattere assoluto e riguarda una delle parti del processo, che siano nulli o inutilizzabili tutti gli atti successivi. Anche il semplice rinvio, per una nullità immediatamente rilevata, comunque, incide sulla credibilità stessa dell'amministrazione della giustizia. Esso provoca, infatti, disagi non indifferenti alle altre parti del processo, ai loro difensori e soprattutto ai testimoni. Questi ultimi poi, non solo hanno rimborsi spese ridicoli, ma spesso vengono avvisati del rinvio quando hanno trascorso l'intera giornata in piedi nei corridoi del palazzo di giustizia. Tranne rare eccezioni non esistono apposite sale per i testimoni, dove questi possano comodamente restare in attesa di essere chiamati. Posto che l'emergenza notificazioni in materia penale affligge ormai quasi tutti i distretti di Corte d'appello, non pare si possa più dubitare, quindi, che sia giunto il momento di procedere ad una radicale riforma del sistema, per adeguarlo non solo alle esigenze di celebrità tipiche del processo accusatorio, ma anche all'esigenza di conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. La tendenza attuale, da parte dei giuristi e degli operatori di giustizia, infatti, è ormai quella di privilegiare la conoscenza effettiva rispetto alla conoscenza legale, legata al solo rispetto delle forme stabilite dall'ordinamento. E questa tendenza si riscontra nello stesso legislatore. Per convincersene è sufficiente guardare alla disciplina processuale della restituzione nel termine (articolo 175, comma 2) alla rinnovazione dell'avviso (articolo 420-bis) e della citazione, alla consegna dell'atto da parte della cancelleria (articolo 148, comma 4) ed agli avvisi dati verbalmente, fondati sulla effettiva conoscenza. Se non bastasse, si consideri che la nullità prevista al comma 1, let-

tera h), dell'articolo 171 fa espressamente riferimento alla conoscenza effettiva, con riferimento alle notifiche fatte a norma dell'articolo 150 (con mezzi di comunicazione diversi da quelli tradizionali, secondo le direttive impartite dal giudice con decreto motivato).

Per tale adeguamento è necessario, come avviene negli altri Stati che adottano il sistema accusatorio, incentrare il sistema delle notificazioni agli imputati sui loro difensori, i cui studi sono tutti ben attrezzati per ricevere atti ed avvisi, con i sistemi più avanzati messi in campo dalla scienza delle comunicazioni, come telefoni *fax* e posta elettronica (*e-mail*). E non è senza significato che un primo passo in tale direzione sia stato già fatto dal legislatore con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, che ha stabilito che tali mezzi possono essere utilizzati per le notifiche degli avvisi diretti ai difensori. Come non è senza significato che, anche se solo nei casi d'urgenza e per le persone diverse dall'imputato, l'uso di mezzi tecnici di comunicazione, quali il telefono, seguito dall'invio di telegramma, sia stato già previsto, come idoneo mezzo di notificazione, dal nostro legislatore all'articolo 149.

Per raggiungere detto obiettivo va però disposto, proprio per il rispetto del principio della conoscenza effettiva, che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini (compresa, quando necessario, anche l'informazione di garanzia), al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria vengano eseguite esclusivamente nella forma della consegna a mani proprie.

Nel caso, naturalmente, si dovesse trattare, per questi ultimi, di persona giuridica o di pubblica amministrazione, la notifica va eseguita nella forma prevista dal codice civile, come già previsto. L'atto notificato deve contenere, inoltre, l'avvertimento che tutte

le notificazioni successive verranno effettuate presso il difensore di fiducia o, in mancanza di nomina, presso lo studio del difensore d'ufficio indicato nell'atto stesso. Le notificazioni alla parte offesa, non costituita parte civile, possono continuare con l'attuale disciplina.

La nuova e diversa normativa relativa ai difensori d'ufficio, che prevede non solo che essi vengano nominati su indicazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati ma anche che vengano retribuiti dallo Stato, quando l'imputato non è in condizione di farlo, consente infatti oggi la loro equiparazione, sotto il profilo dell'effettività della difesa, agli avvocati di fiducia. Del resto l'imputato può revocare in qualsiasi momento il difensore d'ufficio e nominare un difensore di fiducia. In questo caso presso di lui avverrebbero tutte le successive notifiche, e presso le segreterie del pubblico ministero o le cancellerie del giudice tutti gli atti, in precedenza notificati presso il difensore d'ufficio, verrebbero messi a sua disposizione.

In questo modo, proprio perché la prima notifica all'imputato è avvenuta «a mani proprie» e con l'avviso di cui si è detto, il diritto di difesa, in relazione all'effettiva conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale e della relativa accusa, è realizzato certamente molto meglio di quanto avvenga con la vigente normativa, che non si cura assolutamente della conoscenza effettiva del procedimento e dell'accusa formulata nei confronti dell'indagato ma solo del rispetto di determinate formalità, formalità che quella conoscenza non garantiscono ma autorizzano solo a presumere.

L'imputato, infatti, una volta ricevuta la prima notifica si reca presso il difensore d'ufficio indicato o presso il difensore di fiducia, ed a questi darà tutte le indicazioni per rintracciarlo in qualsiasi momento. Se è così, non pare possa esservi dubbio che il difensore d'ufficio o di fiducia, data la diffusione dei telefoni cellulari di cui è ormai in possesso chiunque, anche il meno abiente,

sarà in condizioni di raggiungere, in qualsiasi momento, il proprio assistito. Se ciò non sarà possibile il difensore può rinunciare al mandato ed in questo caso il pubblico ministero o il giudice ha l'obbligo di disporre ulteriori ricerche e solo nel caso che queste non diano alcun esito può disporre, al fine di consentire all'imputato di esercitare appieno la difesa, il suo accompagnamento coattivo e l'iscrizione nel registro dei ricercati. Naturalmente il processo sino all'accompagnamento rimarrà sospeso e sospesa rimarrà la decorrenza della prescrizione. Se necessario e se sussistono i presupposti, il pubblico ministero potrà richiedere l'emissione di una misura cautelare restrittiva.

Per quanto riguarda le altre persone interessate al processo penale, sarebbe sufficiente imporre alla polizia giudiziaria ed all'autorità giudiziaria, con apposita norma, di farsi indicare, nel primo atto cui partecipano le persone informate sui fatti, le parti lese ed i consulenti tecnici, ai fini delle eventuali successive citazioni, non solo la residenza, come oggi avviene, ma anche i numeri di telefono, di fax e gli eventuali indirizzi di posta elettronica, con invito a comunicare eventuali cambiamenti, per procedere poi alla loro citazione attraverso questi moderni mezzi tecnici di comunicazione, mantenendo, se si vuole, l'obbligo di invio di raccomandata o di telegramma.

Andrebbe anche stabilito che le notificazioni agli imputati ed ai testimoni (nelle ipotesi in cui si dovessero rendere necessarie) possano essere fatte oltre che dagli ufficiali giudiziari, nel caso in cui dovessero sorgere serie difficoltà, dai vigili o dai poliziotti di quartiere, nei luoghi in cui essi già sono operativi, o dai sottufficiali o carabinieri delle stazioni, ove essi non operano. Al contrario degli ufficiali giudiziari, che svolgono il loro lavoro, come tutti gli impiegati dello Stato, per sei ore, dalle 8 alle 14, e per questa ragione non riescono spesso a consegnare l'atto da notificare direttamente all'interessato, anch'egli verosimilmente in quelle ore

fuori casa per lavoro, i vigili ed i poliziotti di quartiere ed i carabinieri delle stazioni operano, invece, su dodici ore. Non solo, ma poiché essi hanno certamente una conoscenza del territorio su cui operano neppure paragonabile a quella degli ufficiali giudiziari ed hanno accesso libero agli archivi del reparto di appartenenza e del comune, sarebbero in grado di eseguire con celerità ed efficacia il compimento di tutti gli atti loro affidati, e di accertare direttamente eventuali variazioni della residenza. Naturalmente ci si riferisce a vigili ed a poliziotti di quartiere effettivamente radicati sul territorio e non a quelli frettolosamente messi in campo di recente, al solo fine di gettare fumo negli occhi ai cittadini illudendoli di avere, in tal modo, maggiore tutela dalla criminalità.

Se si vuole infatti che il vigile od il poliziotto di quartiere si appropri del controllo del territorio ed abbia perfetta conoscenza del quartiere e dei cittadini che lo frequentano (ed a tal fine, ovviamente, l'attribuzione della competenza ad eseguire la notificazioni delle citazioni sarebbe molto utile), occorre che la sua destinazione al servizio duri a lungo, ma soprattutto che ad ogni quartiere siano destinati gli stessi agenti e non chi capita e in base a turni tra i vari Corpi di polizia, come avviene attualmente. È appena il caso di aggiungere che i vigili ed i poliziotti di quartiere hanno, oggi, un livello di cultura e di preparazione certamente elevato e tale da consentire loro di apprendere, in tempi brevi, le norme relative alle notificazioni. Essi, poi, non verrebbero sottratti a compiti di polizia giudiziaria, ma potrebbero addirittura risultare utili alla stessa, che attualmente svolge, anche se solo in casi determinati, quei compiti. Non bisogna dimenticare, infatti, che anche dopo la riforma avvenuta nel luglio 2005, con il decreto-legge 27 lu-

glio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, la polizia giudiziaria viene oggi utilizzata, nell'indagine preliminare, per le notifiche concernenti i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale (alcuni reati contro la personalità dello Stato, i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva o per agevolare dette associazioni, i delitti commessi per finalità di terrorismo puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni e non superiore nel massimo a dieci), nei processi dinanzi al tribunale del riesame e nei processi, infine, con detenuti.

Queste modifiche, consentendo l'esecuzione di tutte o quasi tutte le notificazioni, gli avvisi e le citazioni in tempo reale o attraverso i vigili, i poliziotti di quartiere ed i carabinieri delle stazioni periferiche, permetterebbero notevole risparmio di tempo e di energie alla polizia giudiziaria. Le stesse modifiche consentirebbero di ridurre, in maniera drastica, i rinvii per difetto di notifica ed i processi a carico di imputati irreperibili e di utilizzare in maniera ottimale il personale amministrativo, non costretto a rinnovare gli atti non notificati regolarmente. C'è solo da aggiungere che, in caso di revoca o di rinuncia al mandato senza nomina di altro difensore di fiducia, il pubblico ministero o il giudice provvede direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio, ma le notifiche continuano ad essere fatte anche presso il precedente difensore. Quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare al cliente, qualora si faccia vivo, le coordinate del nuovo difensore d'ufficio perché questo possa mettersi in contatto con lui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Organi e forme delle notificazioni)

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 148. - *(Organi e forme delle notificazioni)* - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

Art. 2.

(Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici)

1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici)* - 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avvistate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma».

Art. 3.

(Altre forme di notificazione)

1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 150. - *(Altre forme di notificazione in casi particolari)* - 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, essere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto».

Art. 4.

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».

Art. 5.

(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 154. - *(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecu-*

niaria) - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile».

Art. 6.

(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».

Art. 7.

(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto)

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - *(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto)* - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'im-

putato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».

Art. 7.

(Abrogazione dell'articolo 158 del codice di procedura penale, in materia di prima notificazione all'imputato in servizio militare)

1. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 8.

(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini)* - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3».

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 160 del codice di procedura penale, in materia di efficacia del decreto di irreperibilità)

1. L'articolo 160 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 161. - *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato)* - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono

inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di *fax* e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159».

Art. 11.

(Abrogazione degli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale)

1. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 12.

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - *(Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente)* - 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore».

Art. 13.

(Notificazioni ad altri soggetti)

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti)*. - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici».

Art. 14.

(Relazione di notificazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destina-

tario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 16.

(Nullità delle notificazioni)

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. *(Nullità delle notificazioni)* - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161».

Art. 17.

(Informazione di garanzia)

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369. - *(Informazione di garanzia)*. -
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154».

